

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 17 ottobre 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale avv. Alfredo Mensitieri, e l'assistenza della Segreteria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 14 ottobre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

"""<u>N. 7</u>

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Maurizio ZAMPARINI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 16 bis delle NOIF;

Sig. Franco DAL CIN: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. PALERMO: violazione art. 16 bis comma 2 lett. a) e comma 3 delle NOIF e art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta;

Soc. VENEZIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 14/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo (già Presidente della Soc. Venezia), la Soc. Palermo, Franco Dal Cin, Amministratore Unico della Soc. Venezia e la Soc. Venezia per rispondere: il primo della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. (mancata osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 16 bis N.O.I.F., per aver detenuto contestualmente partecipazioni in due Società di capitali esercenti attività calcistica a livello professionistico (Venezia e Palermo), militanti nello stesso campionato; la seconda, della violazione dell'art. 16 bis, comma 2 lett. a) e comma 3 N.O.I.F. (c.d. illecito amministrativo), nonché dell'art. 2, comma 4 C.G.S. (responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente); il terzo della violazione di cui all'art. 1, comma 1







- C.G.S. (mancata osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità); la quarta, dell'art. 2, commi 4 C.G.S. (responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente).
- I fatti posti a base del deferimento sono stati analiticamente descritti nella relazione dell'Ufficio Indagini 10/3/03 e possono essere così sinteticamente riassunti:
- a) in data 29/7/02 Zamparini, essendo già proprietario della Soc. Venezia, acquistava dalla SDS, Servizi dello Sport srl il 99,99% delle azioni della U.S. Città di Palermo spa al prezzo di € 5.164.570,00, impegnandosi a far sì che la Soc. Palermo estinguesse per l'importo di € 9.813.000,00 (prevalentemente debiti di natura fiscale e previdenziale) parte dello sbilancio passivo (€ 13.473.000,00) della situazione economica e patrimoniale di detta Società al 30/6/02 (all. 15¹);
- b) in data 5/8/02 la Maurizio Zamparini e C. Sapa (in persona di Maurizio Zamparini, presidente del consiglio degli accomandatari) cedeva a Venice Holding spa, già Campagna Group srl (in persona dell'amministratore unico Alessandro Castellini, commercialista di fiducia di Zamparini) il 95% delle quote della Soc. Venezia al prezzo provvisoriamente determinato in € 5.100.000,00 ma da rideterminarsi in via definitiva sulla base della situazione patrimoniale della Società Venezia aggiornata al 30/8/02, con obbligo per la venditrice di provvedere entro giorni 90 alla redazione di detta situazione patrimoniale e di darne quindi comunicazione alla acquirente, ed obbligo di quest'ultima di corrispondere il relativo prezzo entro giorni 5 dalla comunicazione (all. 5). Il restante 5% (nominali € 380.000) delle quote della Soc. Venezia continuava invece ad essere detenuto da Andrea Zamparini (figlio di Maurizio Zamparini) e solo in data 31/10/02 sarà ceduto a Venice Holding al prezzo di € 268.420 (all. 6);
- c) sempre in data 5/8/02, la Banca Antonveneta rilasciava a favore della Maurizio Zamparini e C. garanzia fideiussoria "a prima richiesta", in relazione all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'acquirente delle quote della Soc. Venezia, fino a concorrenza del massimale globale di € 5.100.000,00, e con validità fino al 4/10/02 (all. 26). Tale garanzia veniva a cessare, senza escussione in data 28/10/02, come da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Maurizio Zamparini e C. (all. 29);
- d) ancora il 5/8/02 il Castellini rilasciava a sua volta a Antonveneta, a titolo personale, una fideiussione specifica limitata" a favore di Venice Holding quale controgaranzia per tutte le obbligazioni che la detta Antonveneta aveva assunto in forza della fideiussione indicata sub c) (all. 27). Inoltre Castellini, quale amministratore unico di Campagna Group srl (poi trasformatasi in Venice Holding), costituiva in pegno a favore della banca titoli obbligazionari per € 450.000,00 (all. 28). Tale garanzia pignoratizia veniva ritirata in data 6/11/02 (all. 30);
- e) nel settembre 2002 veniva avviata una trattativa per l'ulteriore cessione delle quote della Soc. Venezia dalla Venice Holding alla Offerte srl. Il consulente di quest'ultima, rag. Antonio Introini, sentito dall'Ufficio Indagini il 24/1/03 (all. 24), ha riferito di aver trattato esclusivamente con Castellini (amministratore unico di Venice Holding) ma di aver ricevuto in data 7/10/02 un fax del Castellini attestante l'interessamento di Zamparini nelle trattative in corso, trattative poi non andate a buon fine;
- f) in data 23/10/02 veniva stipulato tra Alessandro Castellini (in rappresentanza di Venice Holding nonché di Andrea Zamparini) e Claudio Carrano un contratto preliminare (all. 14) avente ad oggetto la cessione del 100% delle quote della Soc. Venezia alle seguenti condizioni: il prezzo di cessione era determinato in € 5.500.000,00 ma quantificabile in realtà, previa deduzione dei debiti assunti, in € 950.150,00 da corrispondersi, quanto a € 75.000,00 alla firma del preliminare a titolo di caparra confirmatoria, quanto a € 417.575,00

_

¹ Gli allegati richiamati nel presente provvedimento seguono la numerazione utilizzata dalla relazione dell'Ufficio Indagini del 10 marzo 2003.

entro il 30/6/03, quanto a € 417.575,00 entro il 31/12/03; il saldo doveva essere garantito da fideiussione bancaria o assicurativa; il rogito definitivo doveva essere stipulato entro il 30/12/02; la promittente venditrice si impegnava a coprire perdite emergenti dAL bilancio al 30/6/02 della Soc. Venezia mediante versamenti in conto capitale; la stessa parte si impegnava a convocare entro il 30/12/02 assemblea ordinaria della Soc. Venezia per la nomina del consiglio di amministrazione e del Presidente (nella persona del Carrano). Dall'audizione di Carrano da parte dell'Ufficio Indagini in data 11/1/03 (all. 22) emergeva: che le trattative tra Carrano e Zamparini per la cessione del Venezia erano già state avviate nel luglio 2002, ma si erano interrotte a metà agosto allorché Castellini (commercialista di Zamparini) aveva informato Carrano dell'intervenuta cessione della soc. Venezia "agli americani"; che per iniziativa dello stesso Zamparini le trattative erano state riprese a fine agosto allorché vi era stato, in Vergiate presso gli uffici di Zamparini, un incontro tra questi e Carrano, cui aveva partecipato anche Castellini, peraltro nella veste di semplice consulente di Zamparini, atteggiandosi invece quest'ultimo come effettivo proprietariovenditore del Venezia; che in quest'occasione era stato raggiunto l'accordo sul prezzo di cessione; che successivamente erano intervenuti vari incontri tra i legali di Carrano e Castellini per la predisposizione del testo del contratto preliminare; che in questa fase precontrattuale Carrano aveva ricevuto da Zamparini una telefonata in cui veniva da costui insultato ed accusato di non avere denaro a sufficienza per acquistare il Venezia; che dopo un breve periodo di sospensione delle trattative, in data 23/10/02 aveva avuto luogo la stipula del preliminare, presenti oltre a Castellini e Carrano, anche il giornalista Francioso ed il segretario del sindaco di Venezia, mentre Zamparini veniva tenuto costantemente informato per telefono; durante il successivo tragitto in auto verso la sede del Venezia per l'annuncio alla stampa della stipula del preliminare, Castellini aveva riferito di aver ricevuto una telefonata in cui Zamparini gli aveva ordinato di "fermare tutto" e di trasmettergli il testo del preliminare; che presso l'albergo Holiday Inn di Mestre vi era quindi stata un'animata conversazione telefonica tra Zamparini e Castellini all'esito della quale quest'ultimo aveva invitato Carrano a "prendere tempo"; che Carrano aveva rifiutato l'invito ed aveva dato alla stampa l'annuncio dell'acquisto della Soc. Venezia da parte sua; g) le successive iniziative di Carrano per addivenire alla stipula del rogito di cessione (culminate nell'atto di diffida 5/11/02 indirizzato dall'avv. Taglioretti, nell'interesse di Carrano, al Castellini, all.17) si scontravano con il silenzio di controparte, onde Carrano iniziava duplice contenzioso, da un lato, di natura arbitrale (notificando a Venice Holding e Andrea Zamparini in data 9/11/02 atto di nomina di arbitro e contestuale invito alla nomina di arbitro - all. 20 - affinchè fosse instaurata procedura arbitrale avente ad oggetto: la declaratoria di inadempimento della parte promittente al preliminare 23/10/02, la pronuncia di lodo che tenesse luogo ex art. 2932 c.c. del contratto definitivo di cessione delle quote del Venezia, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni), dall'altro, civilecautelare (presentando in data 11/11/02 dinanzi al Tribunale di Padova ricorso per sequestro giudiziario - all. 21 - delle quote del Venezia di proprietà di Venice Holding e di Zamparini Andrea, sequestro che veniva concesso dal tribunale con decreto inaudita altera parte del 13/11/02 confermato, limitatamente al sequestro a carico di Venice Holding, con ordinanza 28/11/02);

h) nel frattempo in data 5/11/02 la Maurizio Zamparini e C. Sapa rilasciava a Venice Holding quietanza liberatoria per il pagamento del prezzo di cessione del Venezia convenuto nell'atto 5/8/02, dando atto di aver ricevuto a saldo la somma di € 2.300.000,00 a mezzo bonifico bancario della Antonveneta (all. 7). Peraltro tale esborso era avvenuto in virtù dell'apertura di credito (scoperto di c/c) concessa a tempo indeterminato ("a revoca") da Antonveneta a Venice Holding per € 2.000.000,00 in data 5/11/02, assistita da garanzia fideiussoria prestata dallo stesso Zamparini in pari data e per pari importo a favore della

Venice Holding (all. 31). Da un documento interno di Antonveneta (all. 13) acquisito dalla Covisoc e trasmesso il 3/12/02 al Capo Ufficio Indagini (all. 2) risulterebbe uno scoperto di c/c per € 2.253.000,00 (visualizzazione posizione "fidi e garanzie" del cliente Venice Holding - gruppo Zamparini Maurizio);

- i) inoltre in data 6/11/02 Venice Holding, in dipendenza dell'apertura di credito di cui sopra, costituiva in pegno a favore della Antonveneta una quota di nominali € 7.600.000,00 pari all'intero capitale sociale del Venezia srl (all. 9);
- I) con atto 6/11/02 Alessandro Castellini e Federica Castellini cedevano, il primo, a Francesco Dal Cin (già legato alla Soc. Venezia da contratto di consulenza 24/8/02 avente ad oggetto la gestione tecnico-sportiva della Società, all. 19), la seconda, a International Global Trading spa (rappresentata dal Presidente del CdA ed amministratore delegato Francesco Dal Cin) le rispettive quote di partecipazione (valori nominali di € 510,00 e € 9.690,00) nella Venice Holding srl al prezzo corrispondente ai suddetti valori nominali. Il Dal Cin, in proprio ed in rappresentanza di I.G.T., dichiarava di accettare la situazione patrimoniale di Venice Holding (anche per la parte relativa al debito verso Antonveneta assistito da pegno sul capitale sociale del Venezia srl) e della stessa controllata Venezia srl, nonché di assumere gli effetti attivi e passivi del preliminare Venice Holding Carrano 23/10/02 (all. 12);
- m) con raccomandata del 7/11/02 (all. 18) Dal Cin, quale nuovo amministratore unico di Venice Holding, riscontrando la diffida Carrano 5/11/02 menzionata sub g), eccepiva la nullità del preliminare per difetto di causa ed indeterminatezza dell'oggetto e del prezzo ed invocava comunque la risoluzione del negozio medesimo per inadempimento del promissario-acquirente, consistito nel recare danno alla Venice Holding ed ai suoi amministratori con plurime esternazioni ai media;
- n) in data 29/11/02 Dal Cin poneva all'incasso gli assegni emessi da Carrano all'atto della stipulazione del preliminare per l'importo di € 75.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
- **o)** in data 3/12/02 Carrano proponeva dinanzi al Tribunale di Padova ricorso per sequestro giudiziario degli assegni sub n). Il ricorso veniva accolto con decreto *inaudita altera parte* del 4/12/02;
- **p)** in data 4/12/02 Carrano presentava presso la Procura della Repubblica di Padova denuncia-querela nei confronti di Zamparini per il delitto di truffa e di Dal Cin per il delitto di appropriazione indebita, chiedendo il sequestro probatorio degli assegni sub n) (all. 23);
- q) sentito dall'Ufficio Indagini in data 6/3/03 (all. 32) Zamparini riferiva di aver continuato ad interessarsi alle sorti della Soc. Venezia anche dopo la cessione delle quote della stessa a Venice Holding al solo scopo di tutelare la sua posizione di creditore di quest'ultima; precisava di non essersi intromesso nelle trattative poi sfociate nel preliminare Venice Holding – Carrano 23/10/02 ma di essersi limitato (missiva 25/10/02, all. 34) a diffidare Castellini dal cedere le quote del Venezia prima di aver provveduto al pagamento del prezzo di cui alla cessione 5/8/02; ammetteva di essersi alterato in data 23/10/02 con Castellini, appena informato della stipula del preliminare, proprio perché tale negozio pregiudicava la sua posizione creditoria verso Venice Holding; confermava di aver ricevuto a novembre 2002 da Venice Holding la somma di € 2.300.000,00 per la cessione delle quote del Venezia e precisava di aver prestato la fideiussione pro tempore di cui alla lett. h) a favore di Venice Holding al fine di garantire Antonveneta nelle more dell'iscrizione del pegno sulle quote del Venezia; aggiungeva che la fideiussione de qua era stata revocata in data 30/12/02 (all. 35). A proposito di quest'ultima circostanza si fa notare dal Procuratore Federale come la missiva Antonveneta 30/12/02 faccia salva la perdurante vigenza delle clausole 2 e 4 della fideiussione finalizzate a tutelare la banca da eventuali azioni di terzi dirette ad ottenere la restituzione di somme incassate dalla banca stessa in adempimento delle obbligazioni garantite e ad affermare l'ultrattività della garanzia per le obbligazioni

del debitore principale sorte successivamente alla revoca in dipendenza dei rapporti esistenti a tale momento;

r) sentito dall'Ufficio Indagini il 7/3/03 (all. 36) Dal Cin riferiva: di aver corrisposto ai Castellini il prezzo pattuito (€ 10.200,00) per l'acquisto della Venice Holding e di aver altresì rimborsato al Castellini l'importo di € 494.000,00, da costui versato a titolo di finanziamento soci a favore di Venice Holding; di non aver ancora effettuato alcun pagamento finalizzato al ripianamento dell'esposizione debitoria (€ 1.950.000,00) di Venice Holding verso Antonveneta; di aver posto all'incasso gli assegni emessi da Carrano a titolo di caparra confirmatoria (€ 75.000,00) per il contratto preliminare 23/10/02 avendo il promissario acquirente agito in giudizio per ottenere l'esecuzione di tale negozio.

Sulla base di queste risultanze il Procuratore Federale ritiene: 1) che la cessione in data 5/8/02 delle quote della Soc. Venezia dalla Maurizio Zamparini e C. Sapa alla Venice Holding non sia stata seguita da alcun flusso monetario effettivo in quanto il bonifico di € 2.300.000,00 in data 5/11/02 è stato effettuato in forza di un'apertura di credito concessa da Antonveneta a Venice Holding per € 2.000.000,00 ed assistita da garanzia fideiussoria di pari importo prestata (sine die) dallo stesso venditore Zamparini (e non venuta meno con la "revoca" 30/12/02 menzionata sub q), nonché da pegno iscritto sull'intero capitale sociale del Venezia Calcio; 2) che Zamparini abbia continuato a comportarsi come proprietario effettivo della Soc. Venezia interessandosi personalmente della situazione patrimoniale della stessa e partecipando direttamente alle trattative di ulteriore cessione avviate con Introini (per Offerte srl) e con Carrano; 3) che meramente apparente sia stata pure la successiva cessione 6/11/02 di Venice Holding e, di conseguenza, della controllata Venezia srl a favore di International Global Trading spa e di Francesco Dal Cin, in considerazione dell'irrisorio prezzo pattuito (€ 10.200,00) e della permanenza sia della garanzia fideiussoria personale dello Zamparini, sia della garanzia pignoratizia sulle quote della Soc. Venezia in dipendenza dell'apertura di credito di € 2.000.000,00 concessa da Antonveneta a Venice Holding; 4) che pertanto i trasferimenti della Soc. Venezia prima a Venice Holding e poi a International Global Trading spa e Dal Cin non abbiano comportato un reale passaggio di proprietà, continuando Zamparini a detenere il controllo della Soc. Venezia per interposte persone e Società, con conseguente violazione del disposto dell'art. 16 bis N.O.I.F., di cui devono essere chiamati a rispondere sia Zamparini, sia la Soc. Palermo; 5) che Dal Cin debba invece rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (con conseguente responsabilità diretta della Soc. Venezia di cui egli risulta essere amministratore unico) per essere intervenuto nell'operazione di cessione di Venice Holding al solo di fine di consentire a Zamparini di conservare il controllo effettivo del Venezia, come dimostrato dalle circostanze esposte sub 3) e dal mancato adempimento (a tutto il 7/3/03) delle obbligazioni assunte da Venice Holding verso Antonveneta.

Nei termini stabiliti dall'atto di contestazione degli addebiti, Dal Cin e la Soc. Venezia hanno fatto pervenire memoria difensiva assumendo come il prezzo stabilito nell'atto di cessione 6/11/02 (€ 10.200,00) sia del tutto congruo atteso che: a) Dal Cin si è espressamente assunto il rischio della controversia con cui Carrano rivendica la proprietà delle quote del Venezia costituente l'unico bene patrimoniale di Venice Holding; b) è improponibile il confronto con il diverso prezzo (€ 5.500.000,00) stabilito nel preliminare Venice Holding – Carrano 23/10/92, posto che il pagamento di tale importo avrebbe dovuto aver luogo quasi interamente a mezzo estinzione dei debiti verso terzi della Soc. Venezia. Osservano inoltre gli incolpati che Zamparini aveva tutto l'interesse a prestare fideiussione per l'apertura di credito di € 2.000.000,00 concessa da Antonveneta a favore di Venice Holding, avendo l'originario proprietario del Venezia necessità di liberarsi da ogni vincolo

con tale Società. Quanto al pegno sulle quote del Venezia, osservano che tale garanzia è stata iscritta in un momento successivo al sequestro giudiziario ottenuto da Carrano nei confronti di Venice Holding, con la conseguenza che in caso di esito vittorioso della causa promossa da Carrano allo stesso non potrebbe essere opposto il pegno costituito a favore di Antonveneta (che di conseguenza si è trovata nella necessità di non poter liberare Zamparini dall'obbligazione fideiussoria assunta nelle more del consolidamento del pegno). Infine rilevano gli incolpati come il debito di Venice Holding verso Antonveneta sia oggi controgarantito personalmente da Dal Cin mediante deposito di un libretto nominativo di € 2.000.000,00 presso lo stesso istituto bancario. Dal Cin e la soc. Venezia chiedono pertanto di essere prosciolti da ogni addebito.

La Commissione Disciplinare fissava pertanto la discussione del procedimento al giorno 19 giugno 2003. In data 17 giugno 2003, lo Zamparini rivolgeva a questa Commissione richiesta di rinvio del dibattimento, a causa di un imprevisto ed improrogabile impegno di lavoro del deferito. Nulla obbiettando la Procura Federale, la Commissione Disciplinare accoglieva tale richiesta, rinviando la discussione al 10 luglio 2003.

Alla riunione del 10/7/03 è comparso il Vice Procuratore Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità di tutti gli incolpati e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni: a Zamparini, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale per un periodo di un anno ex art. 16bis delle NOIF; alla soc. Palermo quella dell'ammenda di € 20.000,00 ex art. 16bis delle NOIF; a Dal Cin, quella dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale per un periodo di sei mesi ex art. 1 comma 1 C.G.S.; alla soc. Venezia quella dell'ammenda di € 10.000,00 ex art. 2 comma 4 C.G.S.

Sono comparsi altresì il sig. Maurizio Zamparini, in proprio e quale presidente della soc. Palermo, il sig. Francesco Dal Cin, in proprio e quale presidente del Venezia, assistito in entrambe le vesti dal proprio difensore.

Il sig. Zamparini – confermando quanto dallo stesso dichiarato all'Ufficio Indagini – ha sostenuto di aver agito nella presente vicenda con la massima trasparenza, perseguendo allo stesso tempo l'obiettivo di evitare il contestuale controllo, da parte sua, di due società militanti nello stesso campionato e quello di salvaguardare le proprie ragioni di credito nei confronti della Venice Holding, acquirente delle quote della soc. Venezia. Zamparini ha aggiunto di non avere alcun interesse al contestuale controllo di due società, attesa l'enorme esposizione finanziaria che ciò comporterebbe, e di aver quindi cessato, fin dal 5/8/02 (epoca della vendita del Venezia Calcio dalla Maurizio Zamparini Sapa - finanziaria di famiglia – alla Venice Holding, società costituita ad hoc dal broker Castellini), qualsiasi ingerenza nella gestione, sia sportiva che finanziaria, della Soc. Venezia. Ha precisato inoltre di essere intervenuto nella trattativa intercorsa tra Venice Holding e il sig. Carrano esclusivamente perché preoccupato della solvibilità di quest'ultimo e del conseguente pregiudizio che la di lui eventuale inadempienza al preliminare 23/10/02 avrebbe arrecato al suo credito verso Venice Holding. Zamparini ha infine contestato la pretesa simulazione della vendita del Venezia a Venice Holding e della successiva cessione di Venice Holding da Castellini a Dal Cin, precisando che la sensibile differenza del prezzo pattuito nei due trasferimenti doveva spiegarsi col fatto che mentre nel primo (come pure nel preliminare Castellini-Carrano) il Venezia era ceduto in situazione di pareggio di bilancio (attivo/passivo = zero), nella seconda l'acquirente veniva a subentrare nella pesante situazione debitoria (specie verso l'erario) del Venezia. Concludeva pertanto chiedendo il proscioglimento proprio e della soc. Palermo da ogni addebito.

Il difensore del sig. Dal Cin e della soc. Venezia ha ribadito quanto affermato nella propria memoria, sottolineando, in merito all'acquisto di Venice Holding da parte del Dal Cin, come non potesse sussistere alcuna motivazione plausibile della presunta simulazione: non in particolare quella immotivatamente addotta dalla Procura (creare un ostacolo all'attuazione del preliminare con Carrano), atteso che Dal Cin ha acquistato Venice Holding, non il Venezia, onde nessuna interferenza indebita sarebbe stata frapposta alle pretese di Carrano riguardanti il Venezia Calcio. Relativamente al prezzo pattuito, la difesa ha sostenuto la assoluta congruità del medesimo in considerazione del contestuale accollo da parte dell'acquirente Dal Cin delle obbligazioni contratte da Venice Holding in dipendenza delle precedenti operazioni.

Il sig. Dal Cin ha ribadito la correttezza del proprio comportamento e, a comprova dell'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, ha prodotto documentazione bancaria (lettera Banca Antonveneta del 7/7/03 e scheda contabile interna della Venice Holding del 10/6/2003) attestante il versamento sul conto Banca Antonveneta intestato alla Venice Holding di € 2.051.000,00 effettuato dallo stesso Dal Cin a titolo "finanziamento soci".

Con provvedimento in data 10/7/03 questa Commissione – all'esito della discussione orale - ha richiesto al Presidente Federale di investire la Corte Federale (ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. a) C.G.S.) della questione interpretativa inerente il mancato coordinamento tra l'art. 16bis N.O.I.F. e l'art. 14 del nuovo C.G.S.: si è rilevato infatti che per la violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art. 16bis N.O.I.F. è prevista a carico dei soci titolari di plurime partecipazioni societarie la sanzione di cui all'art. 9, comma 1 lett. f) del vecchio C.G.S., e cioè "la perdita temporanea della qualità di socio"; senonché tale sanzione non è più contemplata dalla norma del nuovo C.G.S. (art. 14) corrispondente all'abrogato art. 9, onde parrebbe attualmente sprovvisto di sanzione il comportamento antiregolamentare contestato a Zamparini nell'atto di deferimento. Con decisione in data 21/7/03 la Corte Federale - rilevato il difetto di coordinamento delle N.O.I.F. (art.16) con quelle del C.G.S. - ha statuito che il tipo di comportamento contestato a Zamparini con il presente deferimento vada comunque inquadrato nella previsione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., con conseguente applicabilità delle sanzioni di cui all'art.14 dello stesso Codice.

All'esito di tale intervento interpretativo, la Commissione ha fissato nuova seduta per la prosecuzione del procedimento all'11/9/2003. In data 10/9/2003, i deferiti instavano per un ulteriore rinvio, motivato dal concomitante avvio del Campionato di appartenenza. Anche in questo caso, la Commissione Disciplinare – raccolto parere favorevole della Procura – differiva l'udienza al 14/10/2003, seduta alla quale compariva il solo Vice Procuratore Federale che ribadiva le già formulate conclusioni sanzionatorie.

La Commissione si riservava la decisione.

I motivi della decisione

Ai sensi dell'art. 16 bis N.O.I.F. costituisce illecito amministrativo (oggi violazione in materia gestionale e economica: v. art. 7 C.G.S. vigente) il fatto di chi detenga "partecipazioni a nome proprio od anche per interposte persone fisiche o giuridiche, in più di una Società di capitali esercente attività calcistica a livello professionistico che militi nello stesso campionato". Tenuto conto della tassatività del divieto, la cui osservanza non può non essere apprezzata in riferimento all'effettività delle partecipazioni societarie, deve ritenersi che l'illecito sussista anche quando, ad una formale cessione di quote sociali, non segua una reale esecuzione del contratto attraverso il pagamento del corrispettivo pattuito alla parte venditrice e l'immissione della parte acquirente nella effettiva disponibilità delle quote cedute. Nel caso di specie, il Procuratore Federale contesta appunto a Zamparini di aver acquistato (in data 29/7/02) la Soc. Palermo, militante nel campionato di Serie B (all.

15), senza contestualmente spogliarsi della titolarità delle quote - detenute tramite la Sapa Maurizio Zamparini e C. (finanziaria del gruppo Zamparini) - della Soc. Venezia (anch'essa militante nello stesso campionato), con ciò incorrendo nella violazione del suddetto divieto regolamentare.

Il deferimento è fondato. Difatti, in base ad una serie di indizi gravi, univoci e concordanti, riscontrati da dati documentali inoppugnabili, può in primo luogo affermarsi, con ragionevole certezza, che il contratto di cessione del 95% delle quote del Venezia, stipulato in data 5/8/02 tra la Sapa Maurizio Zamparini e C e la Venice Holding srl abbia comportato un trasferimento meramente formale, avendo Zamparini conservato la disponibilità effettiva (per interposta persona giuridica: la simulata acquirente Venice Holding) delle quote del Venezia. Ciò è dato desumere:

- a) dal fatto che la persona nominata, proprio in data 5/8/02, amministratore delegato della Venice Holding (società costituita ad hoc il 24/10/01 per questa specifica operazione), è il dott. Alessandro Castellini, un broker padovano che nel corso di tutta la vicenda di seguito esaminata risulterà essere un consulente di Zamparini (questi ha ammesso di essersi avvalso della sua collaborazione già in passato per alcune operazioni in campo immobiliare: v. dichiarazioni di Zamparini all'Ufficio Indagini in data 6/3/03, all. 32);
- b) dalla riscontrata assenza di effettivi esborsi monetari a beneficio della casse della Sapa di Zamparini. Infatti la corresponsione del prezzo di cessione (pattuito solo provvisoriamente in € 5.100.000,00) viene subordinata alla previa determinazione definitiva dello stesso all'esito della redazione della situazione patrimoniale del Venezia, da effettuarsi a cura della venditrice e da comunicarsi all'acquirente entro 90 giorni (a partire dal 5/8/02), con conseguente obbligo di pagamento del prezzo entro i successivi 5 giorni (all. 5). Al riguardo è sintomatico (ai fini della prova della simulazione) che il procedimento previsto per la quantificazione del prezzo definitivo di vendita sia in pratica rimesso alle determinazioni unilaterali della venditrice, senza alcuna previsione di contraddittorio nei confronti dell'acquirente: il che non può non apparire indicativo dell'assenza di una effettiva volontà di cessione, posto che altrimenti l'acquirente non avrebbe accettato di essere privata della facoltà di interloquire in questo delicato aspetto della vicenda negoziale, specie considerando la situazione di pesante indebitamento del Venezia Calcio (v. documentazione Covisoc);
- c) dalla particolare disciplina dettata a fini di garanzia del pagamento del prezzo. Difatti nessun importo viene versato a titolo di caparra o di acconto alla venditrice, cui viene solo consegnata una garanzia fideiussoria "a prima richiesta" rilasciata dalla Banca Antonveneta per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'acquirente, fino a concorrenza dell'importo di € 5.100.000,00, ma con scadenza di validità fissata ad epoca anteriore al termine ultimo (10/11/02) previsto per il pagamento del prezzo di cessione, essendone consentita l'escussione da parte del creditore (Sapa M. Zamparini) solo entro il 19/10/02 (all. 26). Al riguardo Zamparini ha sostenuto che siffatta sfasatura cronologica sarebbe dipesa da una svista della banca: ma l'assunto è intrinsecamente inverosimile (attesa l'entità degli interessi economici in gioco) e comunque se davvero di errore si fosse trattato, esso dimostrerebbe che le parti hanno agito con una leggerezza giustificabile solo in un contesto di simulazione contrattuale (apparenza della cessione e delle relative garanzie).

D'altra parte poco rileva che la banca garante si sia a sua volta controgarantita – in vista dell'eventuale regresso contro Venice Holding – facendosi rilasciare da Castellini (sempre in data 5/8/02) una "fideiussione specifica limitata" (all. 27) ed iscrivendo pegno su titoli obbligazionari del Castellini medesimo per € 450.000: non vi è infatti alcuna prova della capacità del patrimonio personale di Castellini a far fronte all'inadempimento di Venice Holding nei confronti di Antonveneta. In sostanza, l'articolato sistema di garanzie fideiussorie architettato per dare copertura alla obbligazione principale avente ad oggetto il

pagamento di un prezzo ancora da determinare sembra esaurirsi nella predisposizione di strumenti negoziali del tutto inidonei allo scopo dichiarato, e come tali sintomatici di una concorde volontà delle parti di non dare effettiva esecuzione al contratto di cessione del Venezia;

d) dal fatto che (come emerso dalle dichiarazioni di Carrano all'Ufficio Indagini, non contraddette da quelle di Zamparini) già nelle settimane successive al contratto 5/8/02 Zamparini intensifica le trattative (avviate nel luglio) per la cessione del Venezia a Carrano, tant'è che a fine agosto ha luogo, presso lo studio di Zamparini, un incontro tra le due parti per la definizione del prezzo di vendita. In questa occasione (a quanto riferisce Carrano) Zamparini si atteggia come effettivo proprietario-venditore del Venezia, mentre Castellini (che, come amministratore di Venice Holding, avrebbe dovuto figurare quale unica controparte del soggetto interessato all'acquisto) assume una posizione defilata e secondaria, agendo nella veste di mero consulente di Zamparini. E' vero che alla stipula (in data 23/10/02) del contratto preliminare di nuova cessione delle quote del Venezia a Carrano (al prezzo dichiarato di € 5.500.000,00, quantificabile però in importo inferiore a 1 milione tenendo conto dei debiti accollati al promissario acquirente), è Castellini ad assumere il ruolo di promissario venditore (in rappresentanza di Venice Holding quanto al 95% e di Andrea Zamparini, quanto al 5% di dette quote), ma che si tratti di un ruolo subordinato alla volontà ed alle direttive del dominus effettivo Maurizio Zamparini risulta con certezza dall'interessamento costante di costui, a mezzo telefono, in merito alle attività negoziali in corso, nonché dal perentorio ordine telefonico rivolto dallo stesso Zamparini a Castellini di "fermare tutto" (cioè di bloccare il perfezionamento del preliminare), ordine peraltro improduttivo di effetti, essendosi Carrano rifiutato di rimettere in discussione il negozio ormai concluso e di soprassedere a rendere pubblica la notizia di essere divenuto proprietario del Venezia (v. dichiarazione Carrano, all. 22).

Appare dunque indubitabile che per tutto questo primo periodo di tempo – dal 25/7/02 (acquisto del Palermo da parte di Zamparini) al 5-6/11/02 (apparente saldo del prezzo dovuto da Venice Holding a Sapa Zamparini e pressoché contestuale trasferimento di Venice Holding da Castellini a Dal Cin) – il Venezia sia rimasto nella disponibilità e sotto il controllo di Zamparini, che si è trovato così a detenere contemporaneamente partecipazioni in due Società militanti nello stesso campionato di serie B, dovendosi ritenere, per le ragioni esposte, meramente simulato il passaggio delle quote del Venezia a Venice Holding srl. L'assunto dell'incolpato di aver continuato ad interessarsi delle sorti del Venezia al solo scopo di tutelare le proprie ragioni di credito verso Venice Holding, in dipendenza del contratto di cessione 5/8/02, è manifestamente infondato: costituendo tale cessione una fictio iuris strumentale ad un provvisorio "parcheggio" delle quote del Venezia presso una Società facente parte del gruppo Zamparini e comunque amministrata da persone di sua fiducia, deve ritenersi che quello maturato da Sapa Zamparini nei confronti di Venice Holding non sia un credito reale ed effettivo, non essendovi nessuna intenzione e nessun interesse del venditore di esigerne il pagamento, posto che il vero progetto perseguito da Zamparini è quello di creare una situazione societaria apparentemente rispettosa del divieto di cui all'art. 16bis N.O.I.F. e nel contempo potersi muovere liberamente sul mercato per trovare altro e solvibile acquirente del Venezia.

L'intreccio finanziario-societario si complica ulteriormente nella seconda fase della vicenda oggetto di deferimento. Invero, come si è già accennato, Zamparini, dopo aver portato a conclusione la trattativa con Carrano, fino alla stipula (tramite Castellini) del preliminare di cessione del Venezia, scopre da un momento all'altro che la solvibilità del promissario acquirente è dubbia (alla riunione del 10/7/03 Zamparini ha ribadito la propria sfiducia sulle effettive capacità patrimoniali del Carrano, menzionando un suo precedente fallimento) e diffida formalmente Castellini dal dare esecuzione al preliminare (diffida 25/10/02, all. 34).

L'inopinato *revirement* di Zamparini apre nuovi scenari e segna l'entrata in campo di nuovi protagonisti. Il primo scenario vede Carrano tentare pervicacemente di superare l'imprevisto ostruzionismo del Castellini e dello Zamparini a dar corso agli adempimenti (previsti nel preliminare con precise scadenze temporali: v. supra) necessari per addivenire alla conclusione del contratto definitivo di cessione delle quote del Venezia: il promissario acquirente infatti promuove procedimento arbitrale contro Venice Holding e Andrea Zamparini, ottiene dal giudice civile il sequestro giudiziario delle quote del Venezia, denuncia in sede penale Zamparini per truffa ai suoi danni.

Nel secondo scenario Zamparini cerca di chiudere la vicenda della cessione Sapa Zamparini - Venice Holding, dando atto dell'avvenuto pagamento del prezzo pattuito (v. quietanza liberatoria in data 5/11/02, all. 7). Risulta infatti effettuato un bonifico bancario per l'importo di € 2.300.000,00 da parte di Venice Holding a favore di Sapa Zamparini: sennonché la provvista per il bonifico viene ottenuta tramite un'apertura di credito concessa a tempo indeterminato da Antonveneta a Venice Holding per € 2.000.000,00, apertura assistita da fideiussione prestata dallo stesso Zamparini in pari data e per pari importo, nonché da iscrizione di pegno sull'intero capitale del Venezia (nominali € 7.600.000,00). Appare allora fondato l'assunto della Procura secondo cui si tratterebbe di un pagamento "sterile o neutro", nel senso che non determina un effettivo flusso monetario da una parte all'altra, posto che è lo stesso venditore (Zamparini) a garantire con fideiussione personale l'apertura di credito concessa dalla banca al compratore, mentre l'oggetto del contratto viene gravato da pegno a garanzia delle ragioni creditorie della banca. Zamparini ha sostenuto (sia quando è stato interrogato dall'Ufficio Indagini – all. 32-, sia alla riunione del 10/7/03 dinanzi a questa Commissione) che la fideiussione suddetta era stata richiesta da Antonveneta solo pro tempore, cioè limitatamente al tempo necessario per il perfezionamento dell'iscrizione del pegno sulle quote del Venezia. L'assunto non pare condivisibile per le seguenti ragioni: a) per la "fideiussione specifica limitata" di cui trattasi (all. 31) non è prevista una scadenza determinata, trattandosi di garanzia concernente "l'adempimento di qualsiasi operazione derivante dalla predetta apertura di credito", a sua volta concessa a Venice Holding a tempo indeterminato ("valida fino a revoca"); b) nessuna clausola contrattuale stabilisce la cessazione di efficacia della garanzia fideiussoria in dipendenza del perfezionamento del pegno; c) posto che in data 12/11/02 dal Libro Soci della soc. Venezia già risultava l'iscrizione del pegno (v. documentazione Covisoc), a quella data, se fosse fondata la tesi difensiva, la fideiussione personale di Zamparini avrebbe dovuto già essere cessata: ma così non è stato, essendo provato documentalmente che la garanzia de qua è stata revocata solo in data 30/12/02 (all. 35).

Deve dunque ritenersi che quella posta in essere per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie previste a carico di Venice Holding dal contratto 5/8/02 sia stata una movimentazione di denaro puramente virtuale, come dimostrato anche dal fatto che nella "videata" (acquisita dalla Covisoc) del computer di Antonveneta (all. 13) la posizione di Venice Holding è associata a quella di Zamparini: ciò indica come l'istituto bancario - che ha consentito, tramite la concessione di una rilevante apertura di credito a Venice Holding, il pagamento del prezzo pattuito nel contratto di cessione - consideri che la parte acquirente e la parte venditrice facciano capo entrambe alla persona di Zamparini.

E' a questo punto che si apre il terzo scenario con l'entrata in gioco di un nuovo acquirente del Venezia Calcio nella persona di Francesco Dal Cin. Difatti, con atto 6/11/02 Alessandro Castellini e Federica Castellini cedono, il primo a Francesco Dal Cin, la seconda a International Global Trading spa (rappresentata dal Presidente del CdA ed amministratore delegato Francesco Dal Cin) le rispettive quote di partecipazione (valori nominali di € 510,00 e € 9.690,00) nella Venice Holding srl al prezzo corrispondente ai suddetti valori nominali, con conseguente trasferimento ai compratori delle quote della controllata Venezia

Calcio. Anche in questo caso risulta documentale riscontrata la tesi della Procura che si tratti di cessione simulata, non comportante cioè l'effettiva e definitiva estromissione di Zamparini dal controllo della soc. Venezia atteso che: a) l'acquirente Dal Cin è persona notoriamente legata al gruppo Zamparini e già coinvolta nella gestione sportiva del Venezia Calcio in forza di "contratto di consulenza" stipulato con Castellini in data 24/8/02 (cioè subito dopo l'assunzione da parte di quest'ultimo della carica di amministratore unico del Venezia, fermo restando, per le ragioni sopra esposte, il controllo effettivo da parte di Zamparini); b) l'obiettivo perseguito da Zamparini e Castellini con la cessione di Venice Holding è chiaramente quello di arginare la pretesa di Carrano di porre in esecuzione il contratto preliminare 23/10/02: infatti è del 5/11/02 (v. fax all. 17) la diffida del Carrano, tramite il proprio legale, alla controparte per la messa in atto degli adempimenti (revisione contabile, nomina del nuovo consiglio di amministrazione del Venezia) stabiliti dal citato preliminare. La difesa di Dal Cin ha contestato la plausibilità di siffatto movente rilevando come oggetto del contratto 6/11/02 sia non il Venezia Calcio bensì Venice Holding, onde nessun ostacolo effettivo potrebbe essere frapposto, con questa operazione, alle pretese di Carrano attinenti esclusivamente al Venezia. L'argomento difensivo rileva tutta la sua inconsistenza ove si consideri che Venice Holding è la società controllante del Venezia Calcio: anzi, quest'ultima rappresenta l'unico bene patrimoniale di Venice Holding onde non è arbitrario affermare che l'effettivo oggetto del contratto 5/11/02 sia in realtà proprio il Venezia. In effetti il primo atto compiuto da Dal Cin come amministratore unico di Venice Holding e di Venezia Calcio è quello di opporre a Carrano la nullità (per assenza di causa ed indeterminatezza dell'oggetto) e comunque la risoluzione (per fatto e colpa di Carrano) del preliminare 23/10/02 (all. 18); c) non sono stati forniti elementi dai quali possa dedursi che il "nuovo" acquirente presenti caratteristiche di solvibilità maggiori di quelle che lo Zamparini ha negato in capo al Carrano. A questo riguardo, è significativo il fatto che Dal Cin, dopo aver denunciato l'invalidità del preliminare Carrano 23/10/02, in maniera del tutto contraddittoria con tale linea decida di mettere all'incasso (in data 29/11/02) gli assegni consegnati dal promissiario acquirente a Castellini a titolo di caparra confirmatoria (per complessivi € 75.000,00): condotta questa che costa a Dal Cin una denuncia (in data 4/12/02) per appropriazione indebita sporta nei suoi confronti da parte di Carrano (all. 23) e che appare sintomatica di una pressante urgenza di liquidità, poco compatibile con gli enormi impegni finanziari assunti da International Global Trading e Dal Cin con il contratto 6/11/02. Invero se il prezzo pattuito per l'acquisto di Venice Holding è di soli € 10.200,00 (pari al valore nominale delle quote di detta società), imponente è l'esposizione debitoria accollata dal venditore all'acquirente: rimborso a Castellini del finanziamento soci per € 494.000,00, scoperto di c/c di Venice Holding verso Antonveneta per € 2.000.000,00 (assistito da pegno sulle quote del Venezia Calcio), impegno alla sostituzione della fideiussione personale rilasciata da Zamparini a Antonveneta a garanzia del mutuo erogato al Venezia dal Credito Sportivo, impegno alla cessione a società di factoring del credito vantato dal Venezia verso Salzam srl per € 1.487.395,87, subingresso nelle posizioni attive e passive inerenti al preliminare Venice Holding - Carrano (ed al relativo contenzioso).

A fronte di questi macroscopici impegni finanziari, la posizione elusiva e reticente tenuta per alcuni mesi da Dal Cin – rifiuto (in data 7/3/03: v. all. 36) di fornire chiarimenti all'Ufficio Indagini circa le fonti della provvista necessaria per il rimborso a Castellini del finanziamento soci a Venice Holding (chiarimenti del pari negati, pur a fronte di specifica domanda, a questa Commissione all'udienza del 10/7/03), mancato rientro (dopo vari mesi dal contratto 6/11/02) del debito di Venice Holding verso Antonveneta per € 2.000.000,00 – non ha trovato reazioni di sorta da parte di Castellini e Zamparini, con ciò risultando confermato l'assunto della procura circa l'esistenza di un sottostante accordo simulatorio

tra questi soggetti finalizzato a "parcheggiare" il Venezia in attesa che Zamparini potesse trovarne il definitivo acquirente.

Deve darsi tuttavia atto che la situazione di doppia partecipazione societaria (attraverso interposte persone fisiche e giuridiche) in capo a Zamparini pare essere attualmente cessata avendo Dal Cin prodotto alla riunione del 10/7/03 documentazione attestante il versamento da parte sua, a titolo "finanziamento soci" sul conto Banca Antonveneta intestato alla Venice Holding, dell'importo di € 2.051.000,00: con ciò − non disponendo questa Commissione di elementi per disattendere tali risultanze documentali riguardo alle modalità e ai tempi di formazione della provvista, nonché alla sua effettiva permanenza − i deferiti hanno fornito prova documentale che il contratto di cessione 6/11/02 abbia oggi avuto effettiva esecuzione, quanto meno in ordine all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie ed alla conseguente estromissione dello Zamparini dal controllo della soc. Venezia.

Alla luce di tutte le argomentazioni sopra svolte, si deve quindi ritenere che la condotta posta in essere da Zamparini integri gli estremi dell'illecito in materia gestionale ed economica previsto dall'art. 16bis N.O.I.F, protrattosi dal 29/7/02 fino al giugno 2003, anche se il movente reale della condotta antiregolamentare sembra potersi ravvisare non tanto nella volontà di detenere contestualmente ed a tempo indeterminato la titolarità delle quote di due società militanti nel campionato di serie B, bensì nell'esigenza di cedere fittiziamente a terzi "compiacenti" la proprietà del Venezia, conservandone *medio tempore* – sia pure indirettamente - il controllo fino alla definitiva cessione a soggetto ritenuto solvibile.

Quanto alla sanzione applicabile per siffatto illecito, la Commissione deve prendere atto del mancato coordinamento tra detta norma e le previsioni del vigente C.G.S. in materia di sanzioni irrogabili a dirigenti, soci e tesserati: difatti l'attuale art. 14 (norma corrispondente all'abrogato art. 9, il cui comma 1 lett. f risulta tuttora incongruamente richiamato dall'art. 16bis, comma 2 lett. b delle N.O.I.F.) non contempla più la sanzione della "perdita temporanea della qualità di socio della società" che pertanto non è certamente irrogabile nel caso di specie. Ciò però non significa che il comportamento antiregolamentare oggetto di deferimento resti privo di sanzione: come statuito dalla Corte Federale con Comunicato Ufficiale n.4/Cf del 21/7/03 (come sopra riferito, investita della questione da parte del Presidente Federale su sollecitazione di questa Commissione), la fattispecie ascritta ai deferiti con atto della Procura Federale integra comunque un illecito disciplinare riconducibile alla fattispecie generale di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., soggetta ad una o più delle sanzioni previste dall'art. 14, non essendo revocabile in dubbio che la violazione del divieto di plurima partecipazione societaria (art. 16bis, comma 1 N.O.I.F.) configuri una evidente violazione dei "principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". Del resto la contestazione di siffatta violazione (che, ove non fosse esistito il problema di coordinamento normativo di cui si è detto, sarebbe rimasta assorbita nella fattispecie "speciale" di cui all'art. 16bis) è stata opportunamente formulata dal Procuratore Federale nell'atto di deferimento, onde l'applicazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. non comporta alcuna violazione del principio della corrispondenza tra contestazione e pronuncia.

Valutando tutte le circostanze del caso concreto alla luce delle considerazioni sopra svolte, tenendo conto in particolare della notevole protrazione nel tempo della condotta antiregolamentare (circa un anno), delle finalità perseguite nella presente vicenda da Zamparini (siccome intenzionato non tanto a possedere o controllare effettivamente ed a tempo indeterminato due società militanti nel medesimo campionato, quanto piuttosto a creare una situazione - doppia cessione simulata a Castellini e a Dal Cin - solo apparentemente rispettosa del disposto dell'art. 16bis N.O.I.F. in attesa di potersi spogliare

definitivamente della partecipazione nel Venezia Calcio, non appena avesse trovato un acquirente solvibile della medesima), appare congrua la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale per un periodo di otto mesi.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 16bis comma 2, lett. a N.O.I.F. e 2, comma 4 C.G.S. va altresì affermata la responsabilità diretta della soc. Palermo per la violazione ascritta al proprio Presidente Zamparini con l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00.

Quanto a Dal Cin, le considerazioni sopra svolte dimostrano adeguatamente che il suo ruolo nella vicenda, dal momento in cui è diventato Presidente del Venezia Calcio, è stato quello di favorire l'attuazione del progetto di Zamparini di temporaneo controllo di due società militanti nel medesimo campionato per le finalità di cui sopra si è detto. Anche Dal Cin si è dunque reso responsabile della violazione del precetto generale di comportamento previsto dall'art. 1, comma 1 C.G.S. Valutate tutte le circostanze del caso concreto appare congrua nei suoi confronti la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale per un periodo di quattro mesi. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 C.G.S. va altresì affermata la responsabilità diretta della soc. Venezia per la violazione ascritta al proprio Presidente Dal Cin con l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00.

Il dispositivo

La Commissione delibera di infliggere a Maurizio Zamparini la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale per un periodo di otto mesi; alla Soc. Palermo la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00; a Franco Dal Cin la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale per un periodo di quattro mesi; alla Soc. Venezia la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00.

Il Presidente: f.to avv. Stefano Azzali	
<i>"</i> " "	

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 27 ottobre 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 OTTOBRE 2003

IL PRESIDENTE Adriano Galliani